

## Chi può fare la segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate da tutto il personale, non necessariamente legato da un rapporto di natura subordinata, che venga a conoscenza di condotte illecite o *noncompliance* per le quali è applicabile la presente procedura durante il rapporto lavorativo in essere, durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso) o, quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

## Cosa si può segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'agenzia e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, non rientranti nelle seguenti categorie;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (laddove presente e attuato un MOG agenziale);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

## Cosa NON si può segnalare?

Non costituiscono oggetto di segnalazione le seguenti casistiche:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- comportamenti, atti od omissioni verificatisi in agenzia in tema di Privacy e Cyber Risk, in quanto non espressamente citate nelle fattispecie applicabili.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

## **Quali sono le condizioni per effettuare la segnalazione?**

### Ragionevolezza:

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

### Modalità:

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati di seguito.

## **Cosa deve essere indicato in una segnalazione?**

Le segnalazioni possono essere effettuate nei confronti di:

- delegati assicurativi;
- dipendenti agenziali;
- collaboratori agenziali.

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o, se non disponibili, altri elementi che consentano di identificare il soggetto che avrebbe posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento pertinente ai fatti segnalati.

## **Quali canali posso utilizzare per effettuare una segnalazione?**

### **1. CANALE INTERNO**

SNA, in qualità di soggetto esterno, al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna provvederà a svolgere le seguenti attività al ricevimento di una segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante (qualora la segnalazione non sia stata effettuata in forma anonima) e può richiedere a quest'ultima integrazioni qualora necessario;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mette a disposizione in una sezione dedicata del proprio sito internet la presente informativa contenente informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

## **MODALITA' DI SEGNALAZIONE FORMA SCRITTA**

### **1. Compilando il documento che trovate in allegato alla presente informativa:**

*Allegato 1 - Modulo per la segnalazione delle violazioni (whistleblowing)*

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato a mezzo posta al RSISV:

Destinatario: SINDACATO NAZIONALE AGENTI

Indirizzo: *via Lanzone n. 2 – 20123 Milano.*

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed effettuare la segnalazione in modalità anonima occorre applicare le seguenti indicazioni:

- non compilare la sezione “DATI DEL SEGNALANTE”;
- non indicare il mittente;
- l’invio dovrà essere effettuato tramite doppia busta chiusa, il tutto racchiuso in una testa busta e dovrà recare all’esterno la dicitura “riservata al Responsabile dei Sistemi Interni di Segnalazione delle Violazioni (RSISV)”.

Scegliendo questo canale il segnalatore fornisce implicitamente il consenso al trattamento dati come specificato nell’informativa privacy consultabile nell’area segnalazioni del sito web <https://www.snaservice.it/>.

### **2. Compilando il FORM presente nell’area segnalazioni del sito web <https://www.snaservice.it/>.**

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed effettuare la segnalazione in modalità anonima occorre non compilare la sezione “MAIL” e “TELEFONO”.

Entrambe le procedure garantiscono la possibilità di effettuare una segnalazione in forma anonima, senza quindi indicare le generalità del soggetto.

Saranno in questo caso prese in considerazione le segnalazioni presentanti elementi adeguatamente circostanziati, relative a fatti di particolare gravità ed in possesso dei requisiti di ragionevolezza e modalità specificati in precedenza.

### **MODALITA' DI SEGNALAZIONE FORMA ORALE**

Richiedendo un incontro in video call con il RSISV tramite la compilazione del FORM presente nell'area segnalazioni sul sito web <https://www.snaservice.it/>.

Il modulo va compilato specificando, in corrispondenza della sezione “Descrizione del fatto”, la richiesta di concordare una video call con il RSISV per effettuare una segnalazione orale relativa ad una presunta violazione.

In tal caso è necessario che il segnalante fornisca numero di telefono ed indirizzo e-mail per poter dar seguito alla richiesta di contatto entro un termine ragionevole e poter poi registrare e conservare la segnalazione ai sensi del regolamento.

Per la segnalazione verrà quindi utilizzato un sistema di messaggistica vocale registrato. La segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto.

## **2. CANALE ESTERNO**

In questo caso la segnalazione dovrà essere presentata secondo le istruzioni applicative rese disponibili da ANAC e verrà gestita secondo le modalità e le tempistiche previste dall'ANAC stessa.

Per quando riguarda le segnalazioni relative all'applicazione di un MOG agenziale (laddove questo sia presente ed attuato), le stesse andranno indirizzate all'Autorità Pubblica Giudiziaria.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo

imminente o palese per il pubblico interesse.

### **3. DIVULGAZIONE PUBBLICA**

Tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

I segnalanti possono ricorrere alla divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterne (o direttamente una segnalazione esterna) secondo le modalità contenute in questa procedura e non è stato dato riscontro entro i termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



**ALLEGATO 1**  
**MODULO SEGNALAZIONE**  
**VIOLAZIONI**

**DATI DEL SEGNALANTE (facoltativo)**

<b>NOME DEL SEGNALANTE</b>	
<b>COGNOME DEL SEGNALANTE</b>	
<b>CODICE FISCALE</b>	
<b>QUALIFICA ATTUALE</b>	
<b>QUALIFICA ALL'EPOCA DEL FATTO</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>EMAIL</b>	



## DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE VIOLAZIONI

<b>AGENZIA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>DATA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO</b> nome, cognome, qualifica	
<b>EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI</b>	
<b>EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE</b>	
<b>MODALITA' CON CUI E' VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO</b>	



<b>EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO nome, cognome, qualifica</b>	
---	--





**DESCRIZIONE DEL FATTO:**

**LA CONDOTTA E' ILLECITA PERCHE'**

**IL SEGNALANTE DICHIARA DI AVERE UN INTERESSE PRIVATO COLLEGATO ALLA  
SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI:**

- SI
- NO

Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

**Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.**